

ATTI
DELL'ACCADEMIA
DELLE SCIENZE
DI FERRARA ETS



Estratto

Volume 100
Anno Accademico 200
2022-2023

Volume 100
Anno Accademico 200
2022-2023

Proprietario e copyright

Accademia delle Scienze di Ferrara ETS
Palazzo Tibertelli - via del Gregorio, 13 - 44121 Ferrara
Tel. 0532 205209
Email: info@accademiascienze.ferrara.it
Sito web: <http://www.accademiascienze.ferrara.it>

Direttore responsabile

Prof.ssa Alessandra Fiocca

Redattori

Dott.ssa Giuliana Avanzi Magagna
Prof. Paolo Zanardi Prosperì

Periodicità annuale

Autorizzazione n. 178 Reg. Stampa
in data 6 maggio 1972 del Tribunale di Ferrara

Composto per la stampa

Sara Storari
Studio editoriale Fuoriregistro
via Zucchini, 79 - 44122 Ferrara
Email: studiofuoriregistro@gmail.com

ISSN 0365-0464

INDICE GENERALE

Consiglio Direttivo	p.	9
Note storiche	»	13
I Presidenti dalla fondazione ad oggi	»	17
Elenco dei Soci	»	19
Programma attività culturale svolta nell'anno accademico 2022-2023	»	27
<i>Comunicazioni scientifiche</i>	»	31
INAUGURAZIONE DEL CC ANNO ACCADEMICO	»	33
CLAUDIO CAZZOLA		
I proemi della <i>Commedia</i> dantesca	»	41
MARCO MAGRI		
La scienza giuridica di fronte alle future generazioni: esiste un "diritto al clima"?	»	51
LUIGI PEPE		
Tra scienza e letteratura. Copernico in Italia	»	61

TITO MANLIO CERIOLI

La “scellerata congiura” per l’opera pia Bonaccioli, Tommaso Bonaccioli
e l’Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara » 77

ARCHEOLOGIA A FERRARA E NEL TERRITORIO FERRARESE: NUOVE SCOPERTE

CHIARA GUARNIERI, GIOVANNA BUCCI

Dalla Chiesa di Belfiore al complesso di Santa Maria degli Angeli:
indagini archeologiche » 127

MAURIZIO MOLINARI

Indagini archeologiche nel giardino di Palazzo Costabili a Ferrara » 147

CHIARA GUARNIERI

La cultura del bagno alla corte estense: la vasca di Palazzo dei Diamanti,
prime note » 157

FLAVIA AMATO, CHIARA GUARNIERI

L’occupazione romana del territorio di Argenta: il sito e l’*horreum*
in località Frittelline » 167

SIMONE BERGAMINI, GIULIA GUIDORZI

Lungo il *Gabellus*. Il nucleo insediativo e produttivo di età romana
in località Prospera-Quaranta di Burana-Scortichino (Bondeno) » 181

MARCO BRUNI, CHIARA GUARNIERI

Un nuovo contesto tra Tardo Antico e Alto Medioevo:
le “pievi” di San Venanzio di Coccanile, Copparo (FE) » 197

MARCO MARCHESINI, SILVIA MARVELLI

Indagini palinologiche nel giardino di Palazzo Costabili
detto “Palazzo di Ludovico il Moro” » 211

Marco Magri

LA SCIENZA GIURIDICA
DI FRONTE ALLE FUTURE GENERAZIONI:
ESISTE UN “DIRITTO AL CLIMA”?

I. DIRITTO AL CLIMA E DIRITTO ALL’AMBIENTE

Nonostante clima e ambiente siano nell’immaginario collettivo concetti contermini, le radici del diritto al clima hanno assunto una dimensione sempre più autonoma da quella del diritto all’ambiente. Un tempo ci si interrogò sulla esistenza di un diritto individuale all’ambiente; ora ci si chiede – specie dopo la riforma costituzionale del 2022 – se esiste un “diritto al clima”: un diritto subiettivo in capo ai rappresentanti delle “future generazioni”, capace di convertirsi in pretesa giudiziaria verso lo Stato, ma anche verso soggetti privati che, come lo Stato, siano individuati quali responsabili di emissioni climalteranti e vengano pertanto convenuti in giudizio per vedere accertato il loro assoggettamento ad uno specifico obbligo di protezione (cosiddetta “obbligazione climatica”). Elemento comune a queste due nozioni è, senza dubbio, il dibattito sulla giuridicità dell’interesse individuale, polarizzato dai due estremi del diritto soggettivo assoluto e dell’interesse diffuso: il primo costruito sul teorema dell’ambiente come bene collettivo «divisibile» e sulla premessa che chiunque disponga di un potere di fruizione individuale della natura che lo circonda, quasi come se ogni persona avesse nella propria sfera giuridica una porzione infinitesimale di ambiente acquisita al modo dei diritti di proprietà o di personalità. Nel 1979 la Corte di Cassazione definì questa situazione “diritto all’ambiente salubre”, specificando che la tecnica con cui essa è salvaguardata dall’ordinamento è la stessa dei diritti «fondamentali» o «inviolabili». Qui anche la base del potere del singolo di fare causa a chi provochi inquinamento, incluso lo Stato, per ottenere dal giudice una decisione che condanni il convenuto a un comportamento idoneo a garantire la conservazione del bene collettivo «circostante». Il modello di tutela contro gli inquinamenti basato sul diritto assoluto, lo stesso che ancora oggi i giudici applicano nelle controversie sulla lesione del diritto alla salute, ha radici molto solide, come tutti i teoremi giuridici civilistici; la sua fortuna è legata alla facilità di azione, alla non essenzialità

di forme associative ai fini dell'accesso alla giustizia, alla capacità di eliminazione della fonte d'inquinamento riqualificata come fatto dannoso. La cosa che più conta, nella dottrina della Cassazione, è infatti la "non degradabilità" del diritto assoluto da parte dei pubblici poteri, vale a dire l'impermeabilità della forma di tutela alla natura del soggetto convenuto, che rende lo Stato presuntivamente ridotto alla medesima condizione del litigante privato, facendo uscire di scena qualsiasi rilievo dei compiti pubblicistici che la legge gli affida a tutela dei interessi collettivi. Non meraviglia che la tutela del clima si sia appigliata a questi ideali nel momento in cui ha sortito i primi esiti giudiziari. Il secondo estremo, l'interesse diffuso, è al contrario basato sulla teoria dell'ambiente come bene indivisibile e sulla premessa che la garanzia giuridica dell'individuo vada ricercata esclusivamente nella legittimità dell'azione dei pubblici poteri ai quali la legge attribuisce funzioni di difesa dell'ambiente. I tre pilastri della convenzione di Arhus (1998) rappresentano il precipitato di quest'ultima prospettiva, nella quale il punto d'incontro tra l'individuale e il sociale si trova anzitutto nella democratizzazione dei procedimenti amministrativi e nella trasparenza delle organizzazioni: diritto di accesso alle informazioni, diritto di partecipazione alle decisioni pubbliche, diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale. Da tale seconda angolazione la tecnica di tutela che non è più quella del diritto «fondamentale», ma quella dell'interesse legittimo, condizionata dalla ricerca di una posizione legittimante alla proposizione del mezzo di tutela amministrativa o giurisdizionale, in ogni caso circoscritta all'annullamento di decisioni assunte dalle pubbliche autorità. Gli esordi del diritto al clima ricordano in effetti molto quelli del diritto all'ambiente: militanza civica e giudiziaria organizzata in modo sempre più "tattico" da parte di gruppi o associazioni (si pensi a Greenpeace o Client Earth); impegno sempre più forte degli Stati nei consessi internazionali (in specie dell'ONU) per la regolazione delle emissioni climalteranti; denuncia di inefficienza di quest'azione e parallela crescita esponenziale del contenzioso strategico, contro Stati e grandi inquinatori privati (es. multinazionali), talvolta culminante in pronunce giurisdizionali ribattezzate "cause del secolo" o "sentenze storiche".

2. IL CONTENZIOSO CLIMATICO

È balzato così all'attenzione delle grandi masse un fenomeno giudiziario che ha assunto una diffusione davvero planetaria. Mi riferisco appunto a quel "contenzioso climatico" che, dopo gli accordi di Parigi del 2015, vede gli Stati (e non solo i più

industrializzati) convenuti in controversie civili promosse da singoli e associazioni in nome della giustizia climatica e dei diritti delle future generazioni, per sentirli dichiarare responsabili e, se del caso, condannarli a ridurre le emissioni al di sotto di una certa soglia.

Germania, Olanda, Francia, sono i Paesi europei che hanno conosciuto più da vicino queste “vittorie epocali” delle giovani generazioni (preferirei chiamarle “giovani”, dubitando personalmente che le “future” generazioni abbiano a che vedere con i soggetti che si sono resi protagonisti di questi processi). L’Italia avrà nei prossimi tempi un responso nella causa denominata «Giudizio universale», proposta al Tribunale di Roma. Sempre al Tribunale di Roma, un nuovo giudizio è stato recentemente incardinato contro ENI.

Ma l’elenco sarebbe interminabile, basti pensare che assieme al fenomeno in esame crescono anche i centri universitari che osservano la *climate change litigation*; si pensi ad esempio il database (*Sabin Centre for Climate Change Law*) creato presso la Columbia University, che registra quasi in tempo reale da tutto il Pianeta il promovimento di nuovi contenziosi e ne offre una succinta descrizione.

Un importante fattore di sviluppo, nel caso dell’Italia, è stata anche la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni» (art. 9). L’ambiente diventa un limite costituzionale dell’iniziativa economica privata; ma anche un «fine» dell’attività economica «pubblica e privata» da raggiungere mediante «programmi e controlli», come tutti gli altri «fini sociali» ai quali le stesse attività devono essere indirizzate e coordinate (art. 41, commi 2 e 3).

Di fronte a questi sommovimenti, il mondo strettamente accademico, nazionale e internazionale, ha focalizzato la propria attenzione sui vari aspetti della soggettività intergenerazionale. Ci si interroga su cosa sia il diritto al clima come specie di situazione individuale (da cui anche l’aspetto della legittimazione ad agire in giudizio) nonché sull’esistenza e sui limiti del “dovere di protezione” dello Stato, che darebbe sostanza al correlativo diritto soggettivo, permettendone la concreta coercizione, quindi la condanna dello Stato. Inutile soggiungere che il dibattito è ancora lungi dall’essere composto, giacché ad atteggiamenti di accettazione della sfida e di creatività scientifica (tra loro stessi, peraltro, molto diversi), si contrappongono opinioni giuridiche radicalmente svalutative e talvolta avverse alla stessa riforma costituzionale.

In tema di “diritto al clima”, la scienza giuridica ha però avvertito anche il compito

di dipanare le prime nebbie, muovendosi in un'area libera da estremizzazioni o da dogmi più o meno confessati.

Questo, a me pare, rappresenta il futuro del nostro dibattito. Come si verificò nel secolo scorso per il diritto dell'ambiente, anche per il clima è prevedibile il volgere a compimento di un certo modo di assolutizzare i concetti, un raffinamento delle prospettive, un ravvicinamento della scienza giuridica a problemi assai più concreti e più aderenti alla realtà degli ordinamenti statali contemporanei.

3. CONSIDERAZIONI CRITICHE SULLA CD. OBBLIGAZIONE CLIMATICA

Incomincerei proprio dall'importanza della *climate change litigation*, di cui ho detto fin qui: un fenomeno da non sottovalutare, ma che forse è già tempo di descrivere in guisa un poco demistificata.

È fin troppo facile, intanto, la considerazione che non si tratta di un fenomeno unitario. Non solo per la banale considerazione che ogni ordinamento ha una sua Costituzione, una sua organizzazione dei pubblici poteri, un suo sistema di giustizia amministrativa e costituzionale. Spesso parliamo di Stati ubicati in diversi continenti, i cui obblighi internazionali sono soltanto in parte, o per nulla, gli stessi.

Le differenze di approccio vi sono anche nel tipo di processo cui danno vita questi grandi movimenti di esecuzione giudiziaria degli Accordi di Parigi. Mi limito qui a una distinzione: alcuni s'incanalano in processi dalla struttura tipicamente impugnatoria di leggi o atti amministrativi (Germania, Francia, Irlanda), altri in giudizi di accertamento dell'inadempimento da parte dello Stato della cosiddetta obbligazione "civile-climatica", teorizzata in base a clausole generali, là dove il dato scientifico, senza troppe spiegazioni, si converte in fondamento e misura di una responsabilità giuridica.

Nel primo caso si assiste a un chiaro ripiegamento della tecnica di tutela su schemi di giudizio più tradizionali e non tendenti a un giudicato che sancisca la prevalenza piena del diritto sul potere (ad es. il sindacato di proporzionalità o di eguaglianza o ragionevolezza): oggetto del giudizio è un atto, legislativo o amministrativo, della cui validità si controverte; l'epilogo sarà inevitabilmente un giudicato aperto a un nuovo esercizio del potere da parte del legislatore o dell'amministrazione.

Nel secondo caso il soggetto che agisce in giudizio lo fa per l'adempimento di un'obbligazione e, coerentemente, punta tutto sulla formazione di un giudicato interamente soddisfattivo, che fissi cioè direttamente in sentenza non solo l'*an* ma anche il

quantum del “dovuto” (l’abbattimento delle emissioni) in applicazione di una regola scientifica sostitutiva di quella posta dal legislatore.

In Europa non vi sono molte sentenze emblematiche di questo secondo modello, contrariamente a quanto talvolta si legge; anzi gli unici precedenti sono le pronunce emesse in Olanda contro lo Stato olandese e, successivamente, contro la Shell; nonché le cause pendenti a Roma contro lo Stato italiano.

Riguardo a questo secondo tipo di contenzioso, peraltro, rimangono da risolvere alcune importanti questioni processuali, che pure non si possono sottacere. In punto di legittimazione ad agire per esempio (chi può intentare la causa “climatica?”), molto resta da indagare. Per ora tutto sembra acquietarsi nella contemplazione dell’associazionismo e della giovane età di chi ricorre al giudice. È questa l’ingenua metafora dello “Stato trisavolo”, quasi come se i giovani d’oggi rappresentassero il futuro e, i governi, il passato; e come se le vecchie generazioni dell’epoca presente non fossero anch’esse, ripercorrendo a ritroso la storia dell’umanità, le “future generazioni” di due millenni fa, gravate dal peso dell’inquinamento ereditato.

Seconda questione: le norme poste a fondamento della pretesa. Le cause climatiche richiamano spesso le cosiddette Carte dei diritti, per esempio gli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (o per i giudici che osano di più, gli stessi Accordi di Parigi), per tutelare interessi che – lo dicono le stesse sentenze – restano giocoforza “diffusi”. L’esigenza di comporre questa non lieve contraddizione è il motivo per cui spesso le Corti hanno escluso sbrigativamente la legittimazione ad agire dei singoli, per riconoscerla invece alle sole associazioni (le uniche a poter accedere al giudizio, in quanto rappresentative o “esponenziali”). Nel che il giurista percepisce qualcosa di buono, ma anche una possibile insidia: avverte un incremento di giustizia, per effetto dell’azione dei gruppi (ecco la cosa buona), ma anche un decremento di certezza sulle situazioni individuali giuridicamente protette. La causa è fatta per il clima: ma a vantaggio di chi, realmente? Se la formazione sociale è il luogo di convergenza naturale dei diritti dei singoli, d’altronde quello delle associazioni è un potere che cerca nel giudice la spalla adatta a qualificarlo come contropotere politico, quasi a voler rimpiazzare il “sovrano” con un portatore d’interesse scientificamente qualificato. Al quale, non si sa bene perché, donne e uomini delle presenti e future generazioni dovrebbero affidarsi, ed il quale, alla fin fine, assomiglia davvero molto, quanto ad ambizioni e legittimazione, al soggetto contro cui combatte.

Terza questione: il parametro interpretativo che il giudice deve adottare nel processo. Ammettiamo senza problemi, com’è in effetti difficilmente opinabile, che il peggioramento del clima per effetto delle emissioni di gas effetto serra sia una verità

obbiettiva; diciamo pure una legge sociale, basata su regolarità causali (se non si limitano le emissioni, la temperatura della terra si alzerà fino a minacciare l'esistenza del Pianeta). Ma siamo certi che in essa – ad esempio nei report dell'IPCC – vi sia una “norma sociale” tanto precisa da figurare ex sé quale “norma giuridica”, capace di fornire la percentuale di abbattimento della CO₂ e degli altri gas a effetto serra, senza l'intermediazione del legislatore, nazionale o internazionale?

Di qui, il passo è brevissimo alla quarta questione: la postulazione dell'esistenza di un obbligo internazionale coercibile attraverso clausole generali di responsabilità. Il punto di vista di chi si afferma portatore del diritto al clima può essere drasticamente contraddetto, ma al tempo stesso liquidato, esattamente dal verificarsi dei fatti a cui esso aspira e cioè l'adempimento dell'obbligazione climatica.

Gli ultimi anni, nell'Europa “a 27”, ma anche in sede ONU – inutile dire, peraltro, che vi è ormai un dialogo costante tra i due ordini di istituzioni – hanno visto accrescersi tumultuosamente atti della più varia specie: dalle dichiarazioni programmatiche delle COP, ai report dell'ICCP, alle comunicazioni, alle raccomandazioni, ai veri e propri atti-fonte del diritto dell'Unione europea. Quale sarà il destino del contenzioso climatico nelle aree della Terra, come appunto l'Europa, in cui esiste adesso una specifica normativa? Mi fermo a un caso emblematico: l'art. 4 del Regolamento (UE) 2021/1119 impone agli Stati membri un abbattimento delle emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Entro lo stesso anno (2030), per gli attori nella causa “Giudizio universale”, l'abbattimento dovrà essere del 92%. A quale norma darà retta il Tribunale di Roma? Siamo certi che la clausola «almeno» il 55% consenta al giudice di dichiarare, applicando le clausole generali di responsabilità, l'obbligo dell'Italia di arrivare al 92%, in conformità alle richieste dell'Associazione attrice, la quale ha dalla parte sua il parere (per quanto qualificato) di un tecnico?

Ultima problematica. Il gemellaggio tra clima e ambiente, con ogni probabilità, è un punto di partenza, ma non può essere presunto oltre un certo segno. Molto spesso – il tema energetico ne è l'esempio – nelle aule giudiziarie sono venute alla luce situazioni dalle quali si avverte un dilemma, un *aut aut*, tra la tutela del clima e quella dell'ambiente: si pensi all'applicazione delle norme sull'impatto ambientale degli impianti di produzione di energie rinnovabili, la cui incidenza sull'equilibrio dell'ecosistema è sotto gli occhi di tutti, pur non essendo in discussione che essi servano a ridurre le emissioni climalteranti. Questo permette di allargare l'angolo di visuale, per concludere che la stessa materia climatica vede un bilanciamento di interessi sensibilmente diverso da quello della tutela dell'ambiente. Nella materia

della protezione del clima, la legge ha una struttura incentivante o premiale, elargisce ricompense a chi adotta certe tecnologie, non vieta comportamenti nocivi. Il che accade, ma non sempre, e non necessariamente, in materia ambientale.

Ciò che vorrei dire, con parole più chiare, è che il diritto di iniziativa economica privata non è più, diversamente com'è stato a lungo – e come forse ancora è per buona parte – il diritto dell'ambiente, la posizione inquinante da sacrificare sempre e in ogni caso, in nome degli interessi sociali che mettono capo alla collettività. Se l'abbattimento delle emissioni è – come è – un processo industriale, la libertà economica è un frammento essenziale del disegno di neutralità climatica ed esige anch'esso garanzie acconce alla sua realizzazione, non più soddisfatte dal modello che gli economisti chiamano “comando e controllo”.

Ecco un'altra grande questione che, nonostante sia sulla bocca di tutti, non mi sembra ancora bene messa a fuoco, a giudicare dalla debole reazione della scienza giuridica a pronunce che hanno riservato un trattamento non proprio ortodosso ai diritti dell'impresa. Penso per esempio alla giurisprudenza amministrativa sulla decadenza dagli incentivi per le energie rinnovabili (o dal diritto alle quote ETS) e così anche agli orientamenti della Corte di giustizia: emblematica la vicenda del giudizio sulla compatibilità euro-unitaria decreto-legge n. 91/2014 sulla rimodulazione delle tariffe incentivanti, cd. “spalma-incentivi”.

4. IL DIRITTO AL CLIMA TRA APPARENZA E REALTÀ

Molte altre cose vi sarebbero da dire, al riguardo, ma è tempo di terminare. Mi auguro di aver lasciato intendere che per la scienza giuridica il diritto al clima richiede ancora tanto da fare, ma soprattutto molto da chiarire e, entro certi limiti, la radicale espunzione di argomenti ingannevoli.

Eppure, dopo tante critiche e precisazioni, si deve ammettere che la domanda va fatta e può avere una risposta, certo parziale, ancora provvisoria, ma egualmente formulabile.

Esiste un “diritto al clima”?

La mia impressione è che in futuro questo lemma, lungi dall'acquistare robustezza in termini giuridici, sarà progressivamente svuotato dei significati che ha oggi, se le coordinate rimarranno quelle della pretesa individuale (singola o associata) all'abbattimento delle emissioni. Una cosa è la responsabilità di uno Stato che non vuole inserire il clima tra le proprie politiche di benessere, altra cosa è la responsabilità di

uno Stato impegnato nell'abbattimento delle emissioni: semplicemente, criticato o non "condiviso".

Diverso, forse, sarà il progredire della nozione in altri campi dell'esperienza giuridica.

Nel 2021 la Cassazione ha stabilito il diritto alla protezione umanitaria del cosiddetto migrante climatico: una persona, in quel caso proveniente dal delta del Niger, che a causa di una situazione che in Italia si definirebbe "disastro ambientale", vedeva minacciato il proprio diritto alla vita. Nell'accogliere il ricorso, la Corte ha dato ampio risalto, in motivazione, al celebre caso di Ioane Teitiota, un uomo proveniente dalle isole Kiribati, là dove la terra rischia di essere sommersa dall'oceano, che aveva chiesto protezione internazionale in Nuova Zelanda per sé e per la propria famiglia e che dopo il rifiuto delle autorità neozelandesi si era rivolto al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Teitiota non ha avuto fortuna neanche all'ONU, com'è noto, giacché il tema da lui proposto era quello di un "rischio" che al Comitato è parso ancora astrattamente gestibile dalle Kiribati, piuttosto che quello di un concreto ed imminente "pericolo" di vita. Il Comitato ha però fissato alcuni fondamentali principi, gli stessi che la Cassazione ha ritenuto applicabili al caso di cui s'è detto e che ora hanno suscitato un ampio e vivace dibattito in dottrina. Incontriamo qui un diritto dell'uomo nel senso più stretto del termine, spogliato della sua matrice statutale. Un diritto che si presenta agli occhi del giurista senza orpelli teorico-generalisti, lontano dalla problematica del bilanciamento tra i diritti dell'economia e la preservazione delle risorse naturali: proprio e solamente una pretesa della persona a vivere là dove la Terra lo permette. Ecco forse, viene da pensare, la radice dell'unico, vero, autentico "diritto al clima".

BIBLIOGRAFIA

- BIFULCO, RAFFAELE, *Diritto e generazioni future*, Franco Angeli, Milano, 2013.
- BONOMO, ANNAMARIA, *Il potere del clima*, Cacucci, Bari, 2023.
- BOUWER, KIM, *The Unsexy Future of Climate Change Litigation*, in *Journal of Environmental Law*, 2018, pp. 483-506.
- CARDUCCI, MICHELE, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE online*, 2/2020, pp. 1345-1369.
- CARDUCCI, MICHELE *Natura, cambiamento climatico, democrazia locale*, in *Diritto costituzionale*, 3/2020, pp. 67-98.
- CARDUCCI, MICHELE, *L’approccio “One Health” nel contenzioso climatico: un’analisi comparata*, in *Corti Supreme e Salute*, 3/2022, pp. 733-751.
- DELSIGNORE, MONICA, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2/2022, pp. 265-272.
- LOMBARDI, PAOLA, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà in federalismi.it*, 1/2023, pp. 86-103.
- MAGRI, MARCO, *Il 2021 è stato l’anno della “giustizia climatica”?*, in *ambientediritto.it*, 4/2021, pp. 320-335.
- NESPOR, STEFANO, *Ambiente e clima: una proposta*, in *RGA online*, 2021, n. 25, ottobre 2021.
- NESPOR, STEFANO, *I principi di Oslo: nuove prospettive per il contenzioso climatico*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2015, pp. 750-755.
- PISANÒ, ATTILIO, *La responsabilità degli Stati nel contrasto al cambiamento climatico tra obbligazione climatica e diritto al clima*, in *Etica & Politica*, 3/2022, pp. 349-366.
- PISANÒ, ATTILIO, *La genesi di un nuovo diritto. Argomenti e ragioni a sostegno del diritto al clima*, in *Ars Interpretandi* 2/2022, pp. 29-46.
- POZZO, BARBARA, *La “climate change litigation” in prospettiva comparatistica*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2/2021, pp. 271-318.
- TONOLETTI, BRUNO, *Il cambiamento climatico come problema di diritto pubblico universale*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2021, pp. 37-51.
- VALAGUZZA, SARA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Diritto processuale amministrativo*, 2/2021, pp. 293-334.
- VALAGUZZA, SARA, *Le liti strategiche e il cambiamento climatico*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 1/2021, pp. 67-81.